

**Art. 8-bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28**

## Accertamento tecnico preventivo stragiudiziale

*di Giampaolo Di Marco, Avvocato*

**1.** Con la domanda di mediazione, con l'adesione al procedimento di mediazione, nonché a seguito di istanza congiunta di mediazione, le parti possono chiedere all'Organismo di Mediazione che unitamente alla nomina del mediatore venga designato l'esperto di cui all'art. 8 comma 4, affinché il medesimo si esprima su questioni tecniche rilevanti ai fini della composizione della lite.

**2.** Ricevuta la richiesta, il Responsabile dell'Organismo di Mediazione o il mediatore, qualora già nominato, ma previo consenso dell'altra parte, provvede alla designazione dell'esperto ed assegna al medesimo l'incarico di rispondere a specifici quesiti, indicati nell'istanza o nell'adesione e relativi alle ragioni della domanda. Il mediatore può suggerire specifici e autonomi quesiti previa audizione delle parti.

**3.** L'esperto, contestualmente all'accettazione dell'incarico, è tenuto:

a) a sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento dell'Organismo di Mediazione, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento dell'Organismo presso il quale è nominato;

b) informare immediatamente l'Organismo, il mediatore e le parti di sopravvenute ragioni che possano pregiudicare l'imparzialità nello svolgimento dell'incarico.

**4.** Le parti, sino al primo incontro fissato dall'esperto per lo svolgimento delle operazioni, possono indicare propri consulenti che partecipino alle operazioni medesime, nonché proporre ulteriori quesiti. L'esperto risponde ai quesiti nel termine indicato nel provvedimento di nomina e, comunque, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni liberi antecedenti il termine di cui all'art. 6 c. 1, salva deroga congiunta delle parti.

**5.** L'esperto, sempre nel termine di cui al comma quattro, trasmette alle parti ed al mediatore le proprie risposte scritte, sulla base delle quali il mediatore tenta la composizione della controversia, tenendo in considerazione anche le eventuali osservazioni delle parti.

**6.** In relazione ai quesiti posti all'esperto le parti possono altresì indicare al mediatore ed all'esperto persone a conoscenza dei fatti. Il mediatore e l'esperto possono assumere sommarie informazioni presso i soggetti indicati, raccogliendone le dichiarazioni in apposito verbale.

**7.** Se la conciliazione non riesce, ciascuna delle parti può produrre in giudizio gli esiti dell'attività del perito, nonché il verbale delle persone sentite, che sono liberamente valutabili dal Giudice al fine della decisione della causa, ai sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c..

**8.** All'articolo 5 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 è inserito il comma 2°-bis: Nel caso in cui il Giudice, anche in sede di appello, disponga la mediazione, la condizione di procedibilità si considera avverata anche qualora sia esperito l'accertamento tecnico preventivo stragiudiziale di cui all'art. 8-bis del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.